

Spett.le
Enel Green Power SPA

Spett.le Enel Produzione SPA

Viale Regina Margherita 125
00198 Roma

Facciamo riferimento alle conversazioni intercorse e con la presente Vi proponiamo di stipulare l'atto di transazione, secondo i termini e le condizioni qui di seguito trascritte. Qualora concordiate con quanto di seguito riportato, Vi preghiamo di trascrivere il testo su Vostra carta intestata e di restituircelo firmato dal Vostro rappresentante munito degli occorrenti poteri in segno di accordo e accettazione.

Atto di Transazione

fra

Enel Produzione S.p.A. società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, capitale sociale € 1.800.000.000,00 i.v., codice fiscale, e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05617841001, in persona del Consigliere Delegato, Ing. Carlo Emanuele Pignoloni, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018 (di seguito "Enel Produzione" ed "EP")

Enel Green Power S.p.A. società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, capitale sociale € 272.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 10236451000, in persona del Legale Rappresentante Ing. Carlo Emanuele Pignoloni giusta procura per atto del Notaio Atlante di Roma del 10 ottobre 2017 Rep. n. 55293 e Racc. n. 27780 (di seguito "Enel Green Power" ed "EGP")

e

Comune di Picinisco, in persona del in proprio e quale mandatario dei Comuni di Acquafondata, Alvito, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castrocielo, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Gallinaro, Pescosolido, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, Santa Apollinare, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Elia Fiume Rapido, Santopadre, Settefrati, Sora, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso
(di seguito i "Comuni" e congiuntamente le "Parti")

Premesso che

- a.** Enel Produzione è proprietaria degli impianti di Canterno sito nel comune di Ferentino (FR), Pontefiume sito nel comune di San Giovanni Incarico (FR) e Pontecorvo sito nel comune di Esperia (FR);
- b.** Enel Green Power è proprietaria degli impianti di Morino sito nel comune di Morino (AQ), Balsorano sito nel comune di Balsorano (AQ), e Suio sito nel comune di Sessa Aurunca (CE);
- c.** con Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 137, i sovracani previsti ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge n. 959 del 27 dicembre 1953 sono stati estesi a tutti gli impianti idroelettrici di potenza nominale media superiore ai 220 KW, le cui opere di presa ricadano, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
- d.** sono compresi nel bacino imbrifero montano dei fiumi Liri-Garigliano i Comuni di Fumone, sul cui territorio è ubicata la presa dal fiume Cosa della derivazione relativa all'impianto EP di Canterno, di S. Giovanni Incarico, sul cui territorio è ubicata la presa dal fiume Liri della derivazione relativa all'impianto EP di Pontefiume, di Pontecorvo, sul cui territorio è ubicata la presa dal fiume Liri della derivazione relativa all'impianto EP di Pontecorvo, di Civitella Roveto, sul cui territorio è ubicata la presa dal fiume Liri della derivazione relativa all'impianto EGP di Morino, di Morino, sul cui territorio è ubicata la presa dal fiume Liri della derivazione relativa all'impianto EGP di Balsorano, e di Sessa Aurunca, sul cui territorio è ubicata la presa dal fiume Garigliano della derivazione relativa all'impianto EGP di Suio, ai sensi del Decreto ministeriale LL.PP. 15 marzo 1979 n.1679, con allegata corografia in scala 1:100.000 facente parte integrante del decreto, di ripermetrazione del BIM dei fiumi Liri – Garigliano;
- e.** con Decreto Ministeriale LL.PP. 27 dicembre 1983 n. 2873 è stato ripartito, fra gli aventi diritto riportati nel DM di cui al precedente alinea, il provento dei sovracani di cui alla Legge 7 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni, relativamente agli impianti idroelettrici le cui opere di presa sono situate in tutto o in parte nel BIM dei fiumi Liri – Garigliano;
- f.** con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 maggio 2017 è stato modificato il predetto DM LL.PP. 15 marzo 1979 n.1679 di perimetratura del BIM Liri – Garigliano, con sostituzione di due comuni non aventi diritto con altri due comuni aventi diritto; in conseguenza di ciò la ripartizione di cui al DM LL.PP. 27 dicembre 1983 n. 2873 non è più valida;
- g.** ciò nonostante Il comune di Picinisco e i comuni di Alvito, Acquafondata, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castrocielo, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Gallinaro, Pescosolido, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Roccasecca, San Donato Val di Comino, Santopadre, Sant'Apollinare, San

Biagio Saracinisco, San Giorgio a Liri, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Elia Fiume Rapido, Settefrati, Sora, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso, (di seguito i "Comuni") che fanno parte dell'elenco dei comuni indicati nel D.M. LL.PP: n. 2873 del 27 dicembre 1983, rappresentando complessivamente una quota del 37,312% del totale ivi riportato si sono accordati per risolvere transattivamente la vicenda;

h. Detti Comuni, hanno delegato, giusti atti :

del,

.....

In Allegato 2, il Comune di Picinisco a richiedere ad Enel Produzione ed Enel Green Power il versamento dei sovracanonni BIM in applicazione della suddetta Legge 24 dicembre 2012 n. 228 – art. 1 comma 137, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; in tal senso il Comune di Picinisco, con lettere del 18 aprile 2016 e successiva del 28 febbraio 2017 ha richiesto, in nome e per conto del medesimo Comune e dei Comuni da esso rappresentati, il pagamento di € 951.813,71 ad Enel Produzione e di € 1.083.996,63 ad Enel Green Power;

i. Il comune di Picinisco con ulteriore lettera del 10/5/2018 n. 2165 ha richiesto, in nome e per conto del medesimo Comune e di parte dei Comuni di cui al predetto punto g), il pagamento di € 1.176.429,79 ad Enel Produzione e di € 1.351.975,8 ad Enel Green Power a titolo di sovracanonni BIM dovuti in applicazione della suddetta Legge 24 dicembre 2012 n. 228 – art. 1 comma 137, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;

m nelle more dell'emissione del nuovo decreto di ripartizione degli importi a titolo di sovraccanone BIM dei fiumi Liri – Garigliano, i rappresentanti di Enel Produzione, Enel Green Power ed il Comune di Picinisco in nome proprio e per conto dei Comuni individuati al punto e), si sono incontrati ed hanno verificato le condizioni ed il reciproco interesse delle Parti al raggiungimento di una soluzione concordata relativa al riconoscimento dei sovracanonni, ai sensi e per gli effetti della Legge 14 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 137, per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2018, che possa dirimere ogni e qualsiasi controversia tra le Parti e che abbia l'effetto di evitare i considerevoli costi connessi a possibili giudizi, e di prevenire gli effetti negativi per entrambe le Parti connaturati al perdurare dell'incertezza sulla corretta ripartizione del sovra canone.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le Premesse e gli allegati formano parte integrante del presente atto di transazione (di seguito "Accordo")

Articolo 2

Senza che ciò costituisca riconoscimento delle pretese altrui, Enel Produzione ed Enel Green Power si obbligano a corrispondere in favore dei Comuni di cui al punto g) delle Premesse, a saldo e stralcio di ogni pretesa, l'importo complessivo ed omnicomprensivo di **€ 2.277.975,00** di cui € 1.050.108,88 per gli impianti Enel Produzione ed € 1.227.866,11 per gli impianti Enel Green Power.

A seguito dell'effettiva corresponsione della somma di **€ 2.277.975,00** di cui al precedente capoverso, tutti i Comuni suddetti non avranno null'altro a pretendere dalle Società, a titolo di sovracanon RIV e BIM ai sensi del RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e delle Leggi 7 dicembre 1953 n.959, 30 dicembre 1959 n.1254, 22 dicembre 1980 n.925, 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, oggetto della presente transazione, in relazione alle centrali di produzione di energia elettrica di Canterno, Pontefiume, Pontecorvo di Enel Produzione e Morino, Balsorano, Suio di Enel Green Power.

Le Parti convengono che, qualora, in riferimento al BIM fiumi Liri - Garigliano, un provvedimento dell'Autorità competente, ovvero una sentenza del Giudice dovesse rivedere la ripartizione delle quote del sovracanone BIM spettanti ad ogni Comune all'interno del BIM, i Comuni provvederanno al versamento degli importi, ricevuti ma non dovuti, ad altro Comune del BIM avente diritto in virtù dell'eventuale nuovo Decreto di Ripartizione, ovvero di sentenza del Giudice, in modo tale da tenere indenne Enel Green Power ed Enel Produzione da ogni e qualsivoglia pretesa di Comuni del BIM Fiume Liri - Garigliano;

Articolo 3

L'importo totale di **€ 2.277.975,00** (euro duemilioniduecentosettantasettenovecentosettantacinque/00) sarà corrisposto dalle Società, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, con versamento a mezzo bonifico bancario, in unica soluzione, sul c/c bancario intestato a "Comune di Picinisco- Banca - agenzia di <da indicare> - IBAN: <..... > , indicando come causale "Accordo transattivo sovracanon BIM", salva diversa comunicazione che il Comune di Picinisco dovrà far pervenire per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC di tutte e due le Società in tempo utile per la predisposizione del versamento.

Articolo 4

Il presente Accordo, redatto in forma di corrispondenza commerciale, sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle Parti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte interessata alla registrazione.

L'Accordo si concluderà con la sottoscrizione di tutte e tre le Parti ed avrà efficacia a seguito del buon esito del pagamento al Comune di Picinisco della somma di cui all'art. 3 suddetto da parte delle Società Enel Produzione ed Enel Green Power.

Il presente Accordo racchiude ed esaurisce tutte le intese intercorse tra le Parti in merito al contenuto dello stesso, ivi inclusi i riconoscimenti, le rinunce e gli obblighi reciproci; pertanto, esso è destinato a prevalere su qualsivoglia diversa intesa o accordo, scritto o orale, che sia stato eventualmente raggiunto in precedenza tra le medesime Parti.

Il presente Accordo potrà essere modificato soltanto mediante successivo atto sottoscritto dalle Parti. Data l'intenzione delle Parti di addivenire a una composizione amichevole, definitiva e complessiva della controversia attuale sopra descritta, le pattuizioni tutte contenute nel presente accordo hanno carattere inscindibile ed essenziale.

Con la rispettiva assunzione degli impegni innanzi fissati, le Parti riconoscono, pertanto, di avere inteso definire e regolare tutti i rapporti e le pretese fra di loro pendenti.

Art. 5

Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana e per ogni controversia relativa alla conclusione, interpretazione ed esecuzione dell'atto stesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 6

La presente transazione può essere sottoscritta anche a mezzo di firma digitale dalle Parti, ognuna delle quali invierà all'altra, tramite Posta Elettronica Certificata o tramite raccomandata a/r, l'originale firmato.

Art. 7

Enel Green Power ed Enel Produzione, in quanto parti del Gruppo Enel, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferiscono ai principi contenuti nel rispettivo codice etico, nel piano di tolleranza zero contro la Corruzione (piano TZC) e nel modello organizzativo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabile all'indirizzo <http://www.enelgreenpower.com> e <http://www.enelproduzione.com> e i Comuni nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferiscono a principi equivalenti.

Art. 8

Le Parti si obbligano a conformarsi a tutte le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), nonché ad ogni altra normativa vigente in materia, anche di attuazione dello stesso, a tutela dei dati personali di cui potrà venire a conoscenza in relazione

all'esecuzione dell'accordo medesimo, per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti.

Ove il testo qui sopra riportato riproduca esattamente i termini della nostra trattativa, vi preghiamo di rimmetterci una lettera, nella quale trascriverete integralmente il contenuto della presente, debitamente sottoscritto e siglato in ogni sua pagina, in segno di accettazione incondizionata e definitiva.

Il Comune di Picinisco in proprio e quale mandatario dei Comuni

.....

Allegati:

- 1) Delibere delle 32 - Giunte Comunali di Delega di capofila al comune di Picinisco n ____ del _____;
- 2) Delibera della Giunta Comunale di Picinisco In merito all'accettazione dell'Accordo